

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE
"G. VACCARI" - ANNI SCOLASTICI 2013/2014, 2014/2015 E 2015/2016.

Nr. Progr. **170**
Data **03/12/2013**
Seduta NR. **47**
Titolo **7**
Classe **1**
Sottoclasse **0**

L'anno **DUEMILATREDICI** questo giorno **TRE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **15:00** convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
ROPA LORIS	SINDACO	S
LAZZARI MASSIMILIANO	VICE SINDACO	S
CASTELLUCCI CARLO	ASSESSORE	S
COCCHI MIRNA	ASSESSORE	S
MANFREDINI SILVIA	ASSESSORE	S
MONARI CARLO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, **CICCIA ANNA ROSA**.

Il Sig. ROPA LORIS in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE "G. VACCARI" - ANNI SCOLASTICI 2013/2014, 2014/2015 E 2015/2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 128 del 05.10.2010, con la quale si approvava la convenzione con la Scuola dell'Infanzia "G. Vaccari" per gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013;

Visti:

- la Legge n. 62 del 10.03.2000, che stabilisce che il sistema nazionale di istruzione sia costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali e individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita;
- la Legge Regionale Emilia Romagna n. 26 del 08.08.2001, che disciplina gli interventi per il diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita, e in particolare:
 - l'art. 1, che sancisce il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo e stabilisce che la Regione e gli Enti locali promuovano interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto;
 - l'art. 3, che definisce gli interventi di diritto allo studio, tra cui sono ricompresi:
 - a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative
 - b) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio
 - c) sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap
 - d) progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa;
 - l'art. 6, in cui viene specificato che gli interventi di promozione e di qualificazione per il diritto allo studio sono da intendersi in favore degli alunni delle scuole appartenenti all'intero sistema nazionale di istruzione, come definito dal succitato art. 1 della Legge 10 marzo 2000, n. 62, compresi quelli delle scuole dell'infanzia;
- la Legge Regionale Emilia Romagna n. 12 del 30.06.2003, in particolare gli artt. 17-18-19, che mirano ad estendere l'offerta scolastica e la sua qualificazione, oltre ad assicurare un'effettiva uguaglianza delle opportunità educative;
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53 – Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, che individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita;

Considerato che:

- la risoluzione del Consiglio Regionale della Regione Emilia Romagna n. 5172/5362 del 6 ottobre 1994 e il protocollo d'Intesa firmato l'8 marzo 1995 dal Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna e dal Presidente della Federazione Italiana delle Scuole Materne dell'Emilia Romagna – FISM – stabiliscono gli impegni reciproci, ai fini della costruzione del sistema integrato di cui sopra e di un'efficace programmazione, coordinamento e qualificazione degli interventi a livello territoriale;
- in applicazione alla suddetta normativa la Regione Emilia Romagna ha sottoscritto le Intese con le Associazioni delle Scuole d'Infanzia private paritarie e le Associazioni degli Enti locali, la prima triennale scaduta nel 2011, approvata con atto n. 1463/2010, e la seconda con scadenza nel 2014, approvata con atto della Giunta Regionale n. 1513 del 24.10.2011, entrambe rivolte a valorizzare il ruolo delle scuole dell'infanzia private e paritarie nel sistema nazionale dell'Istruzione, riconoscendo l'importanza delle loro consolidate collaborazioni con gli Enti locali attraverso il sistema delle convenzioni e affermando il principio della effettività del diritto allo studio nell'ambito del sistema nazionale dell'Istruzione, come definito dalla Legge n. 62/2000;

Riconosciuto:

- il valore della funzione pubblica esercitata dalle Scuole dell'Infanzia private senza fini di lucro, che si convenzionano con gli Enti locali e vengono a far parte del sistema regionale integrato di Scuole d'Infanzia;
- il radicamento nelle comunità sociali in cui operano, che costituisce un patrimonio locale e il suo consolidamento, sviluppo e qualificazione, che rappresenta un interesse della collettività nel suo complesso dal punto di vista sociale e culturale;
- il valore sociale e le radici storiche della locale Scuola dell'Infanzia paritaria "G. Vaccari";

Considerato inoltre che l'offerta di posti della Scuola dell'Infanzia Statale non riuscirebbe, comunque, a soddisfare totalmente la domanda di accesso delle famiglie del Comune di Anzola dell'Emilia;

Dato atto che, nel quadro degli interventi per il diritto allo studio, delineato dalla normativa nazionale e regionale sopra descritta, gli Enti Locali hanno la facoltà di attivare interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche in favore degli alunni delle scuole appartenenti all'intero sistema nazionale di istruzione, costituito anche dalle scuole paritarie private;

Considerato per tutto quanto sopra:

- l'opportunità di rispondere alle richieste di accesso al sistema scolastico espresse dalle famiglie, con azioni miranti a favorire l'ampliamento del tasso di scolarizzazione nella fascia 3-6;
- l'utilità pubblica che deriva dall'offerta scolastica garantita dalla Scuola dell'Infanzia paritaria "G. Vaccari";

Vista la deliberazione consiliare n. 141 del 28.11.1991, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione Regolamento di disciplina per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari a persone fisiche ad Enti e Associazioni – Art. 12 L. 241/90" ed in particolare l'art. 17, punto a);

Ritenuto di procedere all'approvazione della Convenzione con la Scuola dell'Infanzia "G. Vaccari" a valere per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, quale risulta dal testo che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare la nuova convenzione con la Scuola "G. Vaccari" per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di demandare al Direttore dell'Area Servizi alla Persona la stipula della Convenzione di cui sopra;
- 3) Di dare atto:
 - che la spesa di € 33.000,00 derivante dal presente provvedimento per l'anno 2013, trova disponibilità sul Capitolo 41181 art. 478 "Contributo a scuole materne gestite da ordini religiosi – Scuola dell'Infanzia" del Piano Esecutivo di Gestione 2013, e sarà impegnata con successivo atto del Direttore d'Area competente per materia;
 - che la spesa relativa agli anni 2014, pari ad € 54.000,00, e 2015, pari ad € 54.000,00, è prevista negli appositi Capitoli del Bilancio Pluriennale 2013/2015;
 - che la spesa relativa all'anno 2016, per € 21.000,00, sarà prevista in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione 2016;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "G. VACCARI"

L'anno duemila....., questo giorno..... del mese di,
nella Residenza Municipale di Anzola dell'Emilia, Via Grimandi, 1

TRA I SIGNORI

1. Busi Marina, nata a Bologna il 17/04/1964, che agisce nella sua qualità di Direttore d'Area;
2. Don Stefano Bendazzoli , nato a Bologna il 22/11/1974, che agisce nella sua qualità di rappresentante legale della Scuola dell'infanzia paritaria "G. Vaccari" (*Ente gestore*), aderente alla F.I.S.M. Federazione Italiana Scuole Materne

PREMESSO

- che con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 05/10/2010 avente oggetto: "Approvazione convenzione con la Scuola dell'infanzia parrocchiale G. Vaccari" – provvedimenti inerenti" si approvava la convenzione per tre anni scolastici;
- che la Legge n. 62 del 10.3.2000 stabilisce che il sistema nazionale di istruzione sia costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali e individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita;
- che la Legge Regionale Emilia Romagna n. 26 dell'08.08.2001, all'art. 1 disciplina gli interventi per il diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita;
- che la Legge Regionale Emilia Romagna n. 12 del 30.06.2003, agli artt. 17.18.19 mira ad estendere l'offerta scolastica e la sua qualificazione, oltre ad assicurare un'effettiva uguaglianza delle opportunità educative;

DATO ATTO

- che la condizione primaria per attivare la convenzione tra le Amministrazioni locali e le scuole dell'infanzia gestite da Enti privati, istituzioni di natura pubblica e privata, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro è che tali scuole e le relative sezioni siano autorizzate al funzionamento dell'autorità scolastica competente;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e vengono qui integralmente richiamate.

La presente convenzione regola i rapporti tra Ente gestore e Amministrazione comunale relativamente a:

- Sezioni di Scuola dell'Infanzia funzionanti presso l'immobile di proprietà dell'Ente gestore.

ART. 2
SEDE E STRUTTURA DELLA SCUOLA

Per l'attività didattica la Scuola dell'Infanzia paritaria "G. Vaccari" è proprietaria di un immobile sito in Anzola dell'Emilia, via Goldoni n.51, che attualmente ospita n. 4 sezioni e servizi connessi.

ART. 3
ACCOGLIENZA DEI BAMBINI

L'Ente gestore della scuola si impegna:

- ad accogliere le iscrizioni nello stesso periodo in cui vengono accolte le iscrizioni per la scuola statale, raccordandosi con l'Amministrazione comunale e l'Istituto Comprensivo "E.De'Amicis";
- ad accogliere tutti i bambini secondo le modalità stabilite per le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia statale, senza discriminazione di sesso, etnia, cultura, religione nonché residenza, lavorando, in particolare per l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio culturale o disabili, nel quadro delle intese ed impegni congiunti sul piano progettuale e finanziario tra la scuola, il Comune e l'azienda unità sanitaria locale, e in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- in presenza di liste di attesa a livello Comunale l'Ente Gestore accoglie prioritariamente i bambini residenti impegnandosi altresì a confrontare la lista degli iscritti con le altre Scuole dell'Infanzia del territorio, per verificare le eventuali doppie iscrizioni al fine di gestire nel modo più oculato possibile l'offerta di posti per un servizio molto richiesto;

ART. 4
VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA, INTEGRAZIONE DEI BAMBINI DISABILI E
EDUCAZIONE ALLA SALUTE

La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture sarà assicurata dai competenti servizi dell'Azienda Unità Sanitaria locale. Tali servizi e l'Ente gestore individueranno forme specifiche di collaborazione, al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e/o con disagio socio-culturale e realizzare interventi di educazione alla salute.

ART. 5
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

L'Ente gestore s'impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola, sia a livello organizzativo che educativo, attraverso la costruzione e la regolare attività di organi collegiali, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche, analogamente a quanto previsto e realizzato nelle scuole statali e nidi d'infanzia.

ART. 6
CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI

L'Ente gestore s'impegna, nel rispetto del principio di equità di trattamento, ad individuare e applicare quote differenziate di contribuzione degli utenti alle spese di gestione del servizio sulla base delle condizioni socio-economiche delle famiglie. Le quote così definite non saranno comunque inferiori alla quota minima applicata nel servizio mensa delle scuole dell'infanzia statali.

ART. 7

ORIENTAMENTI EDUCATIVI, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Ente gestore s'impegna a realizzare gli orientamenti educativi di cui al Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, mantenendo la propria autonomia pedagogico-didattica. Definisce e rende noto agli utenti e al Comune il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola. L'Ente gestore s'impegna altresì ad uniformarsi, in accordo con l'Ente locale, alla normativa statale vigente per quanto riguarda il rapporto tra numero delle insegnanti e numero delle sezioni. L'Ente gestore concorre alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l'Ente locale nella fase di programmazione territoriale ai fini del consolidamento e dello sviluppo del sistema integrato di scuole dell'infanzia.

ART. 8

ADEGUATEZZA STRUTTURALE

L'Ente gestore garantisce i locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza. L'accessibilità dei locali e le condizioni igienico-sanitarie, da verificarsi dall'Azienda Unità sanitaria locale competente. In caso di costruzione di nuovi edifici e di ristrutturazione di edifici preesistenti l'Ente gestore dovrà attenersi ai requisiti minimi spaziali richiesti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 9

QUALIFICA E TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Il personale insegnante e addetto ai servizi generali, operante nella scuola dell'infanzia convenzionata, dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto; il personale insegnante dovrà essere provvisto del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente. Il personale volontario dovrà comunque essere provvisto del titolo di studio corrispondente alla funzione svolta (o del diploma di scuola media superiore, nel caso integri e non sostituisca il personale docente dipendente). Al personale assunto e dipendente saranno applicati i contratti collettivi nazionali di categoria.

ART. 10

ASSICURAZIONE

È fatto obbligo all'Ente gestore di provvedere all'assicurazione del personale e dei bambini.

ART. 11

FORMAZIONE PERMANENTE E QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO

L'Ente gestore assicura nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente un monte ore annuale per la programmazione educativo-didattica, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale. A quest'ultimo deve essere destinato almeno il 50% del tetto massimo delle ore previste dal contratto non a rapporto con i bambini. L'Ente gestore si impegna inoltre a promuovere la qualificazione e la continuità verticale e orizzontale con altri servizi sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in collaborazione con altri Enti, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera.

L'Ente gestore si impegna infine ad utilizzare il 10% della quota di contributi comunali, destinandolo a progetti di qualificazione del sistema scolastico da realizzare nel territorio integrandosi con la programmazione della scuola dell'infanzia statale.

Tale programmazione andrà sviluppata annualmente in sede del coordinamento di cui all'art. 18.

ART. 12

COORDINATORE PEDAGOGICO

Per realizzare il coordinamento tra i servizi educativi convenzionati e l'interazione con Enti e agenzie educative del territorio, l'Ente gestore si avvale di proprie figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-psicologico o socio-pedagogico, con funzioni di coordinamento pedagogico a cui verrà garantita una formazione permanente al fine di potenziare le loro capacità progettuali e l'adeguamento delle risposte alle nuove esigenze degli utenti.

ART. 13

SERVIZI PER L'ACCESSO

L'Ente gestore assicura un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste nella legislazione vigente, nonché l'adozione delle tabelle dietetiche approvate dall'Azienda Unità Sanitaria locale. L'Ente gestore si impegna a garantire, qualora si effettui un autonomo servizio di trasporto, il rispetto della legislazione vigente nonché la vigilanza dei bambini sullo scuolabus con il ricorso ad idoneo personale.

ART. 14

INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE

L'Ente gestore assicura la pubblicità dei bilanci e si impegna a presentare all'Ente locale un rendiconto sulla utilizzazione dei contributi di cui al successivo articolo, all'inizio di ogni anno scolastico e per il periodo di durata della convenzione.

ART. 15

IMPEGNI DELL'ENTE LOCALE

L'Ente locale si impegna a sostenere finanziariamente l'Ente gestore nell'erogazione e nella qualificazione dei servizi, attraverso contributi da prevedersi nel proprio bilancio per l'intera durata della convenzione, articolati in stanziamenti annuali, quantificati in € 13.500,00 annui a sezione per la durata della presente convenzione.

Tali finanziamenti hanno come riferimento il numero delle sezioni, che alla data odierna sono:

- n. 4 presso la sede di via Goldoni n. 51

Qualora il numero delle sezioni aumentasse, fino ad un massimo di n. 6, l'amministrazione si impegna a corrispondere il contributo previsto per ciascuna sezione.

L'Ente locale promuove inoltre, in sintonia con altri Enti/istituzioni, progetti di qualificazione continuità e raccordo interistituzionale e favorisce la partecipazione congiunta di scuole pubbliche e private alla loro realizzazione e sostiene i progetti di qualificazione presentati autonomamente dalla scuola. L'Ente locale facilita l'accesso degli utenti delle scuole convenzionate a tutti i servizi di qualificazione educativa, culturale e formativa e a tutte le opportunità informative e formative organizzate per gli utenti delle altre scuole.

Art. 16

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione dei contributi avverrà in due soluzioni, una entro il mese di dicembre e l'altra entro il mese di giugno, fatta salva la presentazione della documentazione di cui al precedente art. 14.

Art. 17

TRACCIABILITÀ

L'Ente gestore è tenuto ad osservare ed applicare le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si obbliga a comunicare al Comune di Anzola dell'Emilia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo art.3 della Legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla convenzione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Ente gestore è tenuto, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 18

COORDINAMENTO, VERIFICA, CONTROLLO

L'Ente locale istituisce, in accordo con l'ente gestore, momenti di programmazione e coordinamento delle attività educative dedicate alla prima infanzia, promuove il confronto tra le diverse realtà delle scuole dell'infanzia del nostro territorio, al fine di assicurare una più efficace programmazione delle risorse e degli interventi.

Tali attività saranno realizzate mediante il supporto di un gruppo tecnico, composto da un rappresentante della scuola dell'infanzia convenzionata e un funzionario del servizio pubblica istruzione del Comune, che potranno avvalersi di altre specifiche professionalità (es: coordinatore pedagogico).

Il Gruppo tecnico ha i seguenti compiti:

- Garantire uno scambio reciproco di informazioni, pareri, valutazioni sulla realtà e sulla vita delle scuole dell'infanzia del territorio comunale, favorendo e sollecitando

- forme di collaborazione tra le diverse istituzioni pubbliche e private, per una più completa fruizione delle opportunità offerte dal territorio;
- Seguire e verificare l'applicazione della convenzione;
 - Proporre iniziative di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.

ART. 19
VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha decorrenza dall'atto di approvazione da parte dell'organo comunale competente e ha validità per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016.

ART.20
INADEMPIENZE

Qualora si verificano casi di inadempienza della presente Convenzione, sia da parte dell'Ente Locale che dell'Ente Gestore, le stesse dovranno essere segnalate all'altra parte l'individuazione di una soluzione. In caso di ripetute e persistenti documentate inadempienze di una delle due parti, la controparte potrà chiedere per iscritto la recessione disdetta della presente convenzione con anticipo di mesi tre.

Letto, confermato e sottoscritto

p. il Comune
IL DIRETTORE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
(Dr.ssa Marina Busi)

p. il Concessionario
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(Don Stefano Bendazzoli)

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **170** del **03/12/2013**

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE "G. VACCARI" - ANNI SCOLASTICI 2013/2014, 2014/2015 E 2015/2016.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA Data 03/12/2013 BUSI MARINA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO Data 03/12/2013 BARBIERI CLAUDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 170 DEL 03/12/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ROPA LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 18/12/2013